



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
*Quarta Sezione Civile e Fallimentare*  
*e*  
*Sezione Specializzata in Materia di Impresa*

\*\*\*\*\*

**Massimario**  
Anno giudiziario 2019 - 2020

**TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

**Tribunale di Catania - sezione imprese - sent. n. 12879/2018 – Pres. Est. Sciacca**

In materia di esazione dei diritti da parte della SIAE l'attestato di credito, successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 7 L. 248/2000 – Nuove norme di tutela del diritto di autore – all'art. 164 n. 3 L. 633/41 è titolo esecutivo a norma dell'art. 474 c.p.c..

L'attività posta in essere da una struttura ricettiva alberghiera con la diffusione nelle camere dei programmi televisivi, dee qualificarsi come comunicazione al pubblico rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22.5.2001, 2001/29/CE.

Ai fini della quantificazione del credito, le tariffe che SIAE applica a fronte di accordi con le associazioni di categoria possano applicarsi anche ai non aderenti.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – ord. 30.3.2020 - Pres. Sciacca – Est. Marletta**

“L'accordo derogativo della competenza legale, essendo di origine pattizia e non legale determina una competenza derogata e non una competenza inderogabile, sicché ad esso trovano applicazione le modifiche legali della competenza per ragioni di connessione o, come nel caso di specie, per ragioni di subordinazione gradata tra le proponende azioni di merito”

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. 13.3.2020 n. 1028- Pres. Sciacca – Est. Marletta**

“Nell'azione revocatoria fallimentare la conversione del patrimonio immobiliare in danaro o in altri beni facilmente occultabili, integra, già di per sé, un atto tale da rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, integrando, per ciò solo, il requisito dell'eventus damni. Ne consegue che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione delle eventuali ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca la mancanza dell'evento pregiudizievole”.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. 17 aprile 2020 n. 1328 - Pres. Sciacca - Rel. Marino**

Il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2949, c. 2, c.c. per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., da ritenersi analogicamente applicabile alle s.r.l., decorre dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente alla soddisfazione delle pretese creditorie. La condizione d'incapienza patrimoniale prevista dall'art. 2394 c.c. è resa manifesta dalla perdita integrale del capitale sociale o, comunque, dalla situazione di squilibrio patrimoniale risultante dal bilancio depositato presso il registro delle imprese; sicché, in tali circostanze, il termine prescrizione previsto per l'esercizio dell'azione inizia a decorrere dalla data di deposito del bilancio.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – 10 aprile 2020 sentenza n. 1285, Pres. Sciacca - Rel. Marino**

La locuzione «senza indugio» dell'art. 2485 comma II c.c. presuppone un termine per agire, inespresso ma sicuramente breve e che qualifica il grado di diligenza richiesto all'organo amministrativo, che dovrà avere tempestiva informazione dell'avveramento di una causa di scioglimento, e che avuta tale informazione non dovrà attendere oltre per il suo accertamento al fine dei necessari adempimenti pubblicitari; detti accertamenti costituiscono oggetto di un obbligo gravante sull'organo amministrativo per il quale deve ritenersi comunque applicabile lo stesso criterio di diligenza e tempestività di cui alla presente norma, che regola quindi anche le modalità temporali dell'accertamento in parola. Ovviamente la medesima tempestività dell'azione non può che essere richiesta ai sindaci per attivare la loro legittimazione sussidiaria all'inerzia degli amministratori.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent.- 24 luglio 2019 n. 3172 - Pres. Sciacca - Rel. Marino**

Il curatore fallimentare, che voglia esperire un'azione di responsabilità per violazione degli obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, deve dedurre che in epoca successiva alla perdita o riduzione del patrimonio netto siano stati posti in essere atti gestori estranei ad una logica meramente conservativa. L'applicazione del criterio esige pertanto, anzitutto, che si individui il momento a partire dal quale l'attività d'impresa è proseguita indebitamente. Tale momento può coincidere con la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge (art. 2447 c.c.), da cui, come visto, discende per l'amministratore l'obbligo di iscrizione della causa di scioglimento al registro delle imprese e la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione della società; o, in alternativa, con il determinarsi dello stato di insolvenza, che impone all'organo gestorio di presentare il ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – 10 gennaio 2020 sentenza n. 106 Pres. Sciacca - Rel. Marino**

In tema di azione di responsabilità di amministratori di società partecipate da soggetti pubblici è possibile il concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, attesa la diversità degli interessi tutelati e dei soggetti beneficiari della tutela.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. - Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato

### **Tribunale di Catania – sez. imprese – ordinanza 4.7.2020 - Pres. Sciacca –Rel. Laurino**

La possibilità di disporre una consulenza tecnica in un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 132 c.p.i. al fine di ottenere "sommarie indicazioni tecniche" non può essere limitato all'accertamento di aspetti accessori o secondari della controversia ma può comportare l'analisi di aspetti tecnici complessi, anche funzionali all'accertamento dei presupposti dell'azione, altrimenti, l'ambito della tutela cautelare prevista dalla legge, potrebbe tacciarsi di incostituzionalità per la lesione del diritto di difesa ingiustificatamente limitato nella sua possibilità di accertare posizioni giuridiche soggettive.

La rivendicazione indipendente, o principale, contiene, di norma, tutte le caratteristiche presenti nel prodotto per connotarlo di novità ed invenzione. Le rivendicazioni dipendenti costituiscono, invece, una sorta di cerchi concentrici via via esterni rispetto a quella principale. Esse si fondano sul principio di specialità in quanto ricomprendono tutte le descrizioni della rivendicazione principale, alla quale accedono, ma con l'aggiunta di un ulteriore elemento caratterizzante, non previsto dalla prima.

L'elemento caratterizzante "speciale" della rivendicazione dipendente è capace di connotare quest'ultima di autonomo carattere inventivo e di autonoma brevettualità, di converso, esclusa la contraffazione di una rivendicazione principale, non potrà mai darsi contraffazione nemmeno per quelle dipendenti

### **Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. 21.1.2020 - Pres. Sciacca – Rel Laurino**

In tema di rimanenze la curatela attrice ha l'onere di provare che le rimanenze esistessero al momento del fallimento e di allegare la mancata consegna ribaltandosi poi, su parte convenuta, l'onere di dimostrare l'effettiva derelizione o il reimpiego dei beni

In ordine alla mancata riscossione dei crediti l'onere di allegazione e probatorio a carico della curatela attrice in caso di addebito relativo alla mancata riscossione dei crediti vero altri imprenditori può limitarsi alla mancata consegna o irregolare tenuta delle scritture contabili posto che le medesime costituiscono prova tra gli stessi ribaltandosi poi, su parte convenuta, l'onere di dimostrare l'effettiva inesigibilità o estinzione del relativo credito

### **Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 2874/2020 - Pres. M. Sciacca, est. Cassaniti.**

Nelle società di capitali, in generale, l'obbligo di controllo accomuna una pluralità di soggetti il cui fine è di assicurare una garanzia rafforzata dell'osservanza delle regole di corretta amministrazione allo scopo di diffondere la cultura di legalità imprenditoriale; la particolare conformazione della struttura societaria induce a doveri tanto più intensi, come quando la società sia parte di un gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare, soggetta perciò ad influenze esterne anche pregiudizievoli.

Sotto il profilo della, il sistema configura in capo ai sindaci (anche) una responsabilità per concorso omissivo con la condotta degli amministratori, atteggiandosi la loro responsabilità nei confronti

della società o di altri soggetti secondo le relative disposizioni, pure per essi richiamate, degli artt. 2393-2395 c.c., alla stregua dell'art. 2407 c.c.

La reazione dell'organo di controllo, attuata mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento - i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate, dunque anche ex artt. 2446 e 2447 c.c.), il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite (ai sensi di tali disposizioni), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale - deve essere adeguata rispetto alla rilevanza e alla gravità del comportamento illecito riscontrato.

La soppressione dell'organo di controllo per la trasformazione in s.r.l. e le conseguenti dimissioni non facciano venire meno gli obblighi di reazione posti a tutela dei terzi (rispetto al rapporto contrattuale instauratosi tra i sindaci e la società) quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. 23.07.2020 proced. n. 20549/2017 - Pres. Sciacca – Rel. Laurino**

Le imposte anticipate, specularmente a quanto avviene per le imposte differite, sorgono in caso di imposte di competenza inferiori rispetto a quelle dovute e vengono, quindi, monetizzate nell'esercizio in corso ma sono di competenza di esercizi successivi. Tale meccanismo, consente di recuperare le perdite fiscali verificatesi nell'esercizio in corso, o in precedenti, pagando meno imposte negli esercizi successivi, ma ciò può avvenire solo a condizione che, secondo un prudente apprezzamento ma in termini di ragionevole certezza, possa ritenersi che, negli esercizi successivi, quando le perdite fiscali verranno riversate, si realizzino imponibili fiscali almeno pari alle differenze che sono state prima generate.

Le imposte anticipate vengono appostate tra i crediti dell'attivo patrimoniale (pur non rappresentando un credito erariale ma solo un potenziale beneficio futuro) e realizzano, nell'esercizio in corso, o un maggiore utile o una minore perdita, risultando evidente il pericolo che, una sopravvalutazione dei redditi imponibili per gli esercizi successivi, possa sottendere una prosecuzione illegittima dell'impresa.

**QUARTA SEZIONE CIVILE.**

**Tribunale di Catania – sez. IV civile – sentenza - cause civili riunite NN. N.14218/2013 e 12115/2013 R.G. – est. M. Sciacca**

In materia di intermediazione finanziaria – tanto più in caso di negoziazione di strumenti OTC - il dovere di trasparenza si accompagna a tutte le operazioni, indipendentemente dalla presenza o meno di un esplicito mandato di consulenza, imponendo all'intermediario di esplicitare tutti i costi e le commissioni, oltre che l'eventuale valore (il cd. MtM) negativo del derivato ab origine. E' questa infatti l'unica modalità con cui è possibile garantire alla controparte una scelta ben ponderata. Essendo infatti l'alea molto marcata, e comunque elemento ineliminabile del derivato OTC (così come specificato dall'art. 23, comma 5 TUF), l'intermediario deve mettere il cliente nelle migliori condizioni di poterla comprendere ed accettare consapevolmente. Pur in assenza di specifico mandato di consulenza scritto, i doveri generali cui la banca si deve attenere, così come sopra esposti, non potevano comunque trovare deroga.

In materia di interest rate swap, il mark to market di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, perché possa sostenersi che esso sia determinabile è comunque necessario che sia, fin dal momento genetico del contratto, esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. L'enunciazione della formula per determinare l'alea in concreto assunta fa parte degli *essentialia*, ovvero dei dati che consentono al cliente dell'istituto di credito di determinare e comprendere al reale natura del contratto, ovvero di apprezzare la sua natura di copertura, piuttosto che di speculazione pura, valutando, in definitiva, la consistenza dell'alea insita nel contratto.

La componente causale dei contratti interest rate swap, intesa quale ragione socio - economica che sottende il negozio, va ravvisata nell'assunzione di un'alea, al pari di una scommessa che secondo le disposizioni del TUF, ai fini della liceità della scommessa, deve essere razionale e, come tale, calcolabile.

Gli elementi dell'alea, ivi inclusi gli scenari ad essa conseguenti, sia favorevoli che non, che costituiscono e integrano la causa del contratto derivato e, quindi, tutte le informazioni che attengono alla determinabilità del rischio, ivi inclusa l'asimmetria iniziale tra prestazioni, debbano necessariamente essere, ex ante, ben definiti e conosciuti con certezza dal cliente, indipendentemente dalle distinzioni fra scopo di copertura o speculativo tout court e fermo restando che l'alea non deve essere necessariamente simmetrica sul piano qualitativo - quantitativo. In difetto di tali elementi, il contratto di IRS deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell'alea e quindi nella sua misurabilità.

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – sentenza – causa N. 17327/2014 – Est. M. Sciacca**

I contratti assicurativi cd. “index linked” rientrano nel novero dei “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, la cui sottoscrizione e collocamento era assoggettata, ai sensi dell’art. 25-bis del Tuf, alle disposizioni degli artt. 21 e 23 dello stesso Tuf nonché alle delibere attuative della Consob n. 15915 del 3/5/2007 e n. 15961 del 30/5/2007, le cui disposizioni erano state recepite, rispettivamente, nel Regolamento Emittenti (11971/97) e nel Regolamento Intermediari (11522/98) della stessa Consob ed erano entrate in vigore in data 1/7/2007.

Il criterio guida per discriminare fra prodotti assicurativi e prodotti finanziari è dato dal tipo di rischio e dalla sua collocazione a carico dell’una piuttosto che dell’altra parte.

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – sent.n.384/2020 del 29.1.2020 - Est. V. Marletta**

“Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l’onere di produrre il provvedimento della Banca d’Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.”

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – sent. n. 646/2020 del 14.2.2020- Est.V.Marletta**

“In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico”.

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – sent. n. 177/2020 del 14 gennaio 2020 -Est V.Marletta**

“Nel caso in cui la parte sia una persona giuridica, il disconoscimento della scrittura privata, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario di richiederne la verifica, necessita di un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle

sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – 27 maggio 2020 sentenza n. 1817 rel Marino**

In caso di presentazione di un assegno in stanza di compensazione compete alla banca negoziatrice unicamente l'accertamento dell'identità del portatore del titolo, posto che la verifica della regolarità dello stesso deve essere compiuta dalla banca traente in stanza di compensazione. Il concorrente comportamento negligente della banca trattaria, consistente nell'omesso controllo in stanza di compensazione della regolarità del titolo è peraltro idoneo ad integrare gli estremi del fatto causalmente rilevante, "in parte qua" per la determinazione dell'evento dannoso (poiché il diligente compimento di tale verifica avrebbe condotto all'accertamento della manifesta irregolarità dell'assegno con conseguente blocco del medesimo) non soltanto nei confronti del cliente (verso il quale l'istituto è contrattualmente responsabile nel quadro del rapporto di convenzione di assegno) ma anche nell'ambito del rapporto extracontrattuale con la banca negoziatrice rispetto alla quale la negligenza dimostrata si qualifica come fatto colposo del creditore, giusto disposto dell'art. 1227 cod. civ., applicabile alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nella disposizione di cui all'art. 2056 stesso codice.

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – 27 aprile 2020 sentenza n. 1438 - Rel. Marino**

L'art. 49 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti 2006) e l'art. 88 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.

#### **Tribunale di Catania – sez. IV civile – ord. del 16.04.2020 est. Salamone**

*Le controversie relative alla risoluzione per inadempimento di una convenzione di concessione di bene pubblico con project financing, rientra, in linea generale, nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, nelle ipotesi di finanza di progetto, deve considerarsi prevalente - rispetto al profilo della concessione in godimento del bene pubblico contro il pagamento di un canone - il profilo della realizzazione dell'opera destinata a tradursi in un beneficio per la p.a., con la remunerazione del privato sulla base delle locazioni dei locali realizzati nell'area in concessione ed il conseguente rischio d'impresa. E' invece attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo una domanda di risoluzione di un project financing fondata sulla mancata adesione della p.a. alla procedura di revisione prevista dalla convenzione, in quanto trattasi di una sostanziale rinegoziazione del contenuto dell'accordo contrattuale, che comporta l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione.*

### **SEZIONE FALLIMENTARE**

#### **Tribunale di Catania – sez. fall. - 16 luglio 2020, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Compete al tribunale la valutazione se concedere, ai sensi dell'art. 9, comma 4. d.l. 23/2020, la proroga del termine di cui all'art. 161, comma 6, legge fall. per il deposito del piano concordatario quando: a) a cagione dell'emergenza covid-19 non sia stato possibile compiere alcuna delle attività originariamente previste volte alla predisposizione della proposta e del piano laddove la proroga del

termine si rende necessaria per il loro compimento; b) a cagione del covid-19 siano mutati gli assunti del piano il quale non sia più attuabile secondo l'originaria impostazione e si renda quindi necessario adottare una diversa strategia per il risanamento dell'impresa ovvero per la sua liquidazione; c) l'imprenditore fornisca elementi che consentano di ritenere che - nonostante l'incertezza che caratterizza il contesto economico e l'impossibilità di effettuare previsioni - la concessione della proroga consenta di superare le difficoltà che gli hanno precluso di predisporre il piano nel termine già prorogato.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 27 aprile 2020, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

In caso di dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale che, in pendenza della procedura, abbia avviato nuova attività d'impresa, i creditori post fallimentari, in caso di inadempimento, possono aggredire i beni rimasti nella disponibilità del fallito ma non hanno diritto di insinuarsi al concorso fallimentare sui beni della massa.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 30 gennaio 2020, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Anche per i contratti di *leasing* non risolti prima della dichiarazione di fallimento trova applicazione la disciplina di cui all'art.72 *quater* l.f. e ciò in quanto l'entrata in vigore della L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) che ha disciplinato in maniera univoca questa categoria di contratti indipendentemente dalla loro funzione, non consentendo più le distinzioni fra *leasing* traslativo e *leasing* di godimento e ciò pure in relazione ai contratti conclusi in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 2 ottobre 2019, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori officiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 26 settembre 2019, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Non spetta la prededuzione nell'amministrazione straordinaria per i crediti sorti nel corso di amministrazione giudiziaria ex art.34 d.lgs.159/2011 che ha preceduto la procedura concorsuale attuale

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 19 settembre 2019, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

La valutazione circa la sussistenza di un inadempimento atto a consentire la risoluzione del concordato può essere effettuata anche prima della scadenza del termine indicato nella proposta allorquando siano vanificate le prospettive di soddisfazione dei crediti di cui alla proposta.

Anche a fronte del persistente pagamento dei crediti chirografari può essere dichiarata la risoluzione del concordato ove nel corso della liquidazione si consolidi una patente discrasia fra la percentuale offerta ai creditori nella proposta e quella concretamente realizzabile.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 24 luglio 2019, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

In tema di ammissione al concordato preventivo, per rispettare le cause legittime di prelazione, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., il rango spettante al creditore ipotecario deve estendersi anche ai frutti civili prodotti dopo l'ammissione al concordato dall'immobile gravato da ipoteca, non potendo

il medesimo creditore subire un trattamento deteriore rispetto all'alternativa fallimentare ovvero all'esecuzione individuale.

In tema di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, i proventi derivanti dalla prosecuzione dell'impresa devono essere destinati ai creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ex art. 160, comma 2, l.f., non rinvenendosi evidenze né letterali, né sistematiche per sostenere che quanto affluisce nel patrimonio del debitore dalla continuità aziendale non rientri tra i suoi "beni presenti e futuri", vincolati alla soddisfazione dei creditori secondo quanto dispone l'art. 2741 c.c..

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 04 luglio 2019, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

L'amministratore di una società può essere ammesso al passivo del fallimento della medesima società anche in relazione a credito derivante da rapporto di lavoro subordinato ove provi *l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita.*

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 04 luglio 2019, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Il privilegio in relazione alla contribuzione previdenziale e assistenziale e al credito di rivalsa iva dovuta ai professionisti ex art.2751 bis n.2 cc spetta solo ove la prestazione in relazione a cui viene chiesta l'ammissione sia stata svolta successivamente all'entrata in vigore del dell'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 27.12.2017

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 23 settembre 2019, sentenza dichiarativa di fallimento - Pres. Sciacca - Rel. Ciralo (procedimenti riuniti nn. 4/2019 R.G.Conc. e 30/2019 R.G.Pref.).**

Il professionista che, ai sensi degli artt. 161, comma 3, e 186 bis, comma 2, lett. b), l.fall., attesti la fattibilità del piano e la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, deve analizzare e valutare, autonomamente e rigorosamente, i dati esposti dal debitore circa la sostenibilità della continuità aziendale e i risultati sottesi, quand'anche essa avvenga mediante affitto di azienda, non potendo, peraltro, aprioristicamente escludersi che questa risulti dannosa per i creditori, esposti al rischio che, l termine dell'affitto, il debitore concedente risponda, ex art. 2560 c.c., in solido con l'affittuario, delle passività contratte da quest'ultimo durante l'affitto.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 24 luglio 2019, decreto opposizione stato passivo - Pres. Sciacca - Rel. Ciralo (proc. n. 18170/2016 R.G.).**

Ogni qualvolta sul rapporto di conto corrente bancario si innestino altri e diversi rapporti giuridici, il cui svolgimento abbia luogo mediante ulteriori ordini e richieste del cliente che abbiano fondamento in contratti aventi autonoma disciplina (normativa e/o pattizia) e in documentazione ulteriore, deve essere fornita in giudizio la prova (previa adeguata attività assertiva) non solo del conto corrente ordinario, ma anche degli altri rapporti giuridici ivi regolati mediante la dimostrazione della conclusione di validi accordi e delle relative condizioni economiche scritte, ex artt. 117 e 127 T.U.B., con la conseguenza che anche l'onere di rendicontazione in capo alla banca in sede contenziosa, ex art. 263 c.p.c., dovrà avere contenuto più complesso ed esplicativo così da adeguarsi alla tipologia del singolo contratto bancario (collegato al conto corrente o autonomo), affinché i soggetti interessati, ivi compreso il curatore in sede di esame dello stato passivo, siano messi in condizione di comprendere lo svolgimento del rapporto e la tipologia delle singole operazioni al fine di poter sollevare eventuali contestazioni ex art. 264 c.p.c..

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 13 gennaio 2020, sent. - Pres. Sciacca - Rel. Ciralo (proc. N. R.G. 361/2019, 371/2019, 545/2019 e 9/2020).**



A fronte della necessaria alternatività tra le procedure concorsuali del fallimento e dell'amministrazione straordinaria, nonché della legittimità della continuazione dell'esercizio dell'impresa ove sia stata presentata una domanda di concordato che ciò contempa, e ciò anche con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 161 L.F., l'accertamento dei requisiti dimensionali per l'accesso all'una (fallimento) o all'altra (amministrazione straordinaria) procedura concorsuale, una volta definito il procedimento che attiene al concordato preventivo, non può non tenere conto della prosecuzione dell'attività di impresa nelle more avvenuta, e quindi dell'acquisto o della perdita in capo all'impresa dei requisiti dimensionali ex artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 270/1999 all'esito del procedimento di concordato, trattandosi di interpretazione, peraltro, conforme al sistema complessivo delle procedure concorsuali, che implica la necessità dell'individuazione, tra quelli previsti, dell'istituto più adatto per la risoluzione della medesima crisi di impresa, quali principi che facilmente si traggono anche dagli artt. 11 e 35, nonché 27-30 del D.L.vo n. 270/1999, rispettivamente in tema di conversione delle procedure (artt. 11 e 35) e di accertamento o meno dei requisiti per l'apertura dell'amministrazione straordinaria secondo le relative finalità, vedendo quest'ultima come propria alternativa esattamente il fallimento.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 17 ottobre 2019, decr. - Pres. Sciacca - Rel. Ciruolo (proc. n. 59-2/2016 R.G.Fall.)**

Nel caso di vendite che abbiano luogo con le modalità di cui all'art. 107, comma 1, L.F., eventuali offerte migliorative (comma 4° dell'art. 107 L.F.) possono essere presentate, in mancanza della fissazione allo scopo di un termine, sino al trasferimento del bene (che avviene con l'integrazione del prezzo per i beni mobili o con successivo contratto quando ciò sia necessario o previsto), spettando al curatore decidere se sospendere la "vendita" dando corso a nuova gara o confermare la fatta aggiudicazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui pervengano offerte migliorative prima dell'integrazione del prezzo e in ogni caso in cui queste pervengano prima dell'effettiva trasmissione degli atti ai sensi del comma 5° dell'art. 107 L.F., il curatore, in applicazione della disposizione da ultimo richiamata, dovrà anche dare conto della deliberazione sulle predette offerte e del fatto se abbia dato corso, o meno, a nuove operazioni di vendita a seguito di ciò.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - 04 luglio 2019, sent., Pres. Sciacca - Rel. Bellia**

Nella fase procedimentale c.d. in bianco o con riserva del concordato preventivo, il debitore è tenuto ad assolvere gli obblighi informativi stabiliti dal Tribunale fornendo a quest'ultimo ogni informazione necessaria a controllare l'andamento della gestione finanziaria dell'impresa e l'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta di concordato; allorquando - nella anzidetta fase prenotativa - il debitore chieda di essere autorizzato al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, tali obblighi informativi devono essere adempiuti con una diligenza e una puntualità ancor più significativa e peculiare nella illustrazione dei fatti giuridici, economici e contabili, avuto riguardo alla e in conseguenza della straordinarietà dell'atto per il quale si richiede l'autorizzazione e lo specifico vaglio del Tribunale; la violazione degli obblighi così configurati determina l'improcedibilità del concordato.

L'omessa informazione da parte del debitore circa la esistenza di un giudizio potenzialmente idoneo ad incidere sulla proprietà di beni che, su richiesta del medesimo debitore, sono stati fatti oggetto di procedura competitiva di vendita nella fase prenotativa del concordato preventivo, integra la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 6, l.fall. ed anche la più grave fattispecie degli atti in frode di cui all'art.173l.fall., stante la idoneità decettiva della condotta nei confronti del tribunale che, se compiutamente informato, avrebbe autorizzato e regolamentato diversamente la procedura competitiva, ed il potenziale danno per i creditori esposti al rischio che, la mancata indicazione nel bando della superiore circostanza, possa dar luogo ad azioni risarcitorie incidenti sull'attivo della procedura.

**Tribunale di Catania – sez. fall. - decreto 11.6.2020 proced. 3133/2016 - Pres. Sciacca – Rel. Laurino**

L'annata in corso di cui all'art. 2855 c.c. non corrisponde all'anno solare ma va individuata nell'anno contrattuale secondo quanto stabilito convenzionalmente come data della prima scadenza della obbligazione dedotta.

## **Segnalazione delle procedure concorsuali** **maggiormente significative per complessità e impatto socio-economico**

### **Amministrazione straordinaria – MERIDI S.P.A.**

Con sentenza del 09/01/2020 il Tribunale di Catania ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Meridi srl (avente quale attività caratteristica quella di gestione di supermercati recanti marchio Fortè) e ciò in considerazione dell'elevato numero dei dipendenti (609 nel 2018), del valore dei valori risultanti da bilancio (dal bilancio di esercizio 2018 l'ammontare complessivo dei debiti risulta essere di euro 87.589.106,00, mentre il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultava essere di 97.983.208,00 e i ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio euro 112.972.994,00), nonché della importante perdita di perdita di esercizio di oltre 40.000.000,00 rinvenibile dalla situazione contabile al 15/11/2019 depositata unitamente al ricorso proposto dal medesimo imprenditore a seguito della presentazione di istanze di fallimento da parte di ventisei fornitori.

Al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza, la società di trovava nella condizione di non poter proseguire la propria attività caratteristica in quanto, avendo da anni omesso in maniera sistematica di pagare i fornitori, non aveva più interlocutori contrattuali disponibili a rifornire di merce i propri diversi punti vendita. La difficoltà di gestire questa situazione che rischiava di volgere a un'irreversibile chiusura dei punti vendita (questi erano 92 prima del 2018, erano ridotti a 71 al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza) ha indotto il Tribunale a richiedere al MISE l'individuazione di tre commissari giudiziari.

Il periodo di osservazione è stato caratterizzato dalla difficile ricerca di strumenti giuridici e controparti commerciali che consentissero il rifornimento di merci stante la pendenza di trattative per l'affitto dei rami di azienda intraprese dall'imprenditore *in bonis*. La situazione si è caratterizzata per la particolare complessità se si considerano i numerosi sfratti per morosità pendenti e il numero elevatissimo di dipendenti (pari 467 al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza).

Durante il periodo di osservazione, sotto il controllo del Tribunale, è stato tuttavia possibile non solo accedere alla cassa integrazione e guadagni, ma anche stipulare un contratto estimatorio con rilevante *player* del settore per garantire l'approvvigionamento dei punti vendita. Ciò ha consentito di mantenere l'apertura e l'operatività di ben 65 punti vendita con l'impiego di 372 dipendenti (c'è da rilevarsi che la diminuzione dei dipendenti è stata cagionata dalle dimissioni volontarie rassegnate da questi per via del mancato pagamento di ben sei mensilità prima che la società fosse dichiarata insolvente).

Alla data della presente relazione risultano già essere state presentate ben 1400 domande di insinuazione allo stato passivo.

### **Amministrazione straordinaria - PAPINO ELETTRODOMESTICI S.P.A.**

La procedura di amministrazione straordinaria a carico della PAPINO ELETTRODOMESTICI S.P.A. si è connotata per complessità e interesse socio-economico.

A fronte di un'esposizione debitoria di oltre euro 53.000.000,00 in relazione ad un'attività di impresa che si esplicava in oltre 20 punti vendita sparsi per il territorio siciliano (e non solo) con oltre 200 dipendenti, il ricorso di concordato con riserva depositato dalla debitrice il 20/9/2019 veniva dichiarato inammissibile con decreto collegiale del 19/12/2019, cui seguiva la sentenza di declaratoria dello stato di insolvenza, ex artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 570/1999, e poi il decreto del 5/3/2020 di apertura dell'amministrazione straordinaria, il tutto in via funzionale al risanamento dell'impresa mediante sua ristrutturazione con prosecuzione della relativa attività e mantenimento dei livelli occupazionali secondo la disciplina della procedura concorsuale in esame.

### **Concordato preventivo FINARIA SPA – VICENDA Catania Calcio –**

Particolarmente significativa e complessa è stata la vicenda che ha interessato la Finaria spa, finanziaria del gruppo Pulvirenti, dentrice del 95 % delle azioni del Catania Calcio spa.

La proposta di concordato viene depositata in data 18.03.2020 e con decreto del 23.03.2020 veniva aperta la procedura è assegnato il termine di giorni 120 per il deposito della proposta e del piano.

In data 27.05.2020 viene depositata da Finaria una prima istanza con la quale, in vista di una auspicata procedura competitiva per la vendita delle quote di partecipazione del Calcio Catania s.p.a., chiedeva l'autorizzazione al Tribunale ad aprire una data room e a depositare una minuta del bando di gara. A tale istanza veniva allegata la proposta di SI:GI che offriva 1.001.000,00 per l'acquisto delle quote.

In esito ad un'articolata interlocuzione con gli organi della società, il Tribunale con ordinanza del 7.07.2020 disponeva la richiesta vendita competitiva, avente ad oggetto le quote del Calcio Catania s.p.a. e alcuni beni in uso presso la struttura ricettivo sportivo Torre del Grifo.

Con relazione del 7.07.2020 i commissari comunicavano al Tribunale di avere accertato la sussistenza di un giudizio in corso volto ad incidere potenzialmente sulla partecipazione di Finaria s.p.a. in liquidazione in Calcio Catania s.p.a., e relativo alla opponibilità alla stessa Finaria della sentenza n. 1181/2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania, con la quale la società di costruzione Salvatore Massimino s.r.l. veniva riconosciuta titolare del 25,5 % delle azioni di Calcio Catania s.p.a..

Il Tribunale con decreto del 8.07.2020 - rilevato che di tale giudizio la proponente non aveva mai comunicato la sussistenza né in sede di ricorso né nelle successive note e memorie depositate da Finaria nelle numerose interlocuzioni frattanto intervenute - fissava udienza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 161, comma VI e 173 l. fall.

Indi, il Tribunale con sentenza del 13.07.2020 ha dichiarato improcedibile il concordato, attesa la violazione degli obblighi informativi e il compimento di atti in frode rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall., dichiarando contestualmente il fallimento della società.

Tale sentenza ha avuto molta eco, considerando l'innovatività della pronuncia in merito alla questione di atti in frode compiuti già in fase prenotativa, ed è stata pubblicata sulle maggiori riviste specializzate.

Successivamente in data 27 luglio 2020 il Tribunale di Catania ha aggiudicato con asta telematica sincrona mista il 95 % delle quote del Catania Calcio alla Sigi spa.

### **Pubbliservizi S.p.A. – concordato preventivo – dichiarazione stato insolvenza – apertura procedura di amministrazione straordinaria**

La Sezione fallimentare del Tribunale di Catania si è occupata, inoltre, del delicato tema della crisi della Pubbliservizi S.p.A., società a partecipazione pubblica c.d. in house, con socio di maggioranza la Città Metropolitana di Catania. Come previsto dall'art. 14 d.l.gs. n. 175/2016, la società ha potuto chiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo e la proposta concordataria è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale fallimentare per difetto dei presupposti di legge. In ragione delle dimensioni dell'attività svolta dalla società che coinvolge 378 lavoratori ed ha evidenziato un notevole di indebitamento (euro 10.603.509,00 nel bilancio al 31/12/2016).

Pubbliservizi S.p.A. ha avuto accesso alla disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al d.lgs. n. 270/1999, tenuto conto delle concrete prospettive di prosecuzione dell'attività tipica connesse al rapporto contrattuale corrente con Città Metropolitana per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico nel relativo territorio.

In totale le domande di ammissione al passivo sono 662, di cui: 327 lavoratori; 51 professionisti; 133 fornitori; 122 creditori finanziari; 7 sindacati; 22 altri creditori.

Il programma di ristrutturazione prevede, in conformità all'art. 56 c. 3 d. lgs. cit., che il pagamento dei creditori sia eseguito mediante concordato - disciplinato dagli artt. 78 e 79 - la cui predisposizione è attualmente all'esame dell'organo amministrativo di Pubbliservizi s.p.a. e del socio di maggioranza Città Metropolitana di Catania.

Il Presidente della Sezione

*Dott Mariano Sciacca*